



**Un quesito sulla possibilità per tecnici ARPA
ed operatori di polizia locale di dare “consigli”
alle aziende in materia giuridico-ambientale**

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: È legittimo che un tecnico ARPA con funzione di vigilanza o un operatore di polizia locale nel contesto della propria attività e nell'ambito di una verifica in un'azienda fornisca "pareri" o "consigli" ai responsabili dell'azienda medesima, sulla base di un principio di prevenzione e di controllo non strettamente repressivo?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): A mio avviso assolutamente no. Il tecnico ARPA designato ai controlli svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria; gli operatori di polizia locale hanno funzioni di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Questo presupposto incontestabile pone ambedue queste rilevanti figure professionali sotto l'egida operativa del codice di procedura penale, nel contesto del quale il ruolo e lo svolgimento delle funzioni di ciascun operatore di PG sono chiari e non lasciano adito a dubbi. In nessuna parte del codice di procedura penale, per nessun agente o ufficiale di polizia giudiziaria è prevista neppure lontanamente la legittimità di operare con "pareri" o "consigli" verso il soggetto destinatario del controllo. In nessun campo ed in nessun settore.

Ve lo immaginate un ufficiale della Guardia di Finanza che prima o durante un controllo dà "pareri" o "consigli" al responsabile dell'azienda controllata o da controllare sulla materia fiscale e tributaria oggetto della verifica? O un ufficiale della Polizia Stradale che fa la stessa cosa presso una grande azienda di trasporti prima del controllo?

La funzione di qualunque organo di polizia giudiziaria - credo sia concetto elementare - non è certamente quella di esercitare una specie di consulenza impropria verso coloro che sono, o saranno per il futuro, gli obiettivi di una verifica o di un controllo a qualunque livello.

Peraltro, tale impropria prassi, oltre che presentare realistici profili di illegittimità e/o di illegalità, andrebbe certamente a produrre effetti incontrollabili nelle fasi successive.

Infatti, il soggetto titolare dell'azienda dopo aver ricevuto tali indicazioni da un organo certamente qualificato, peraltro appartenente alla pubblica amministrazione, naturalmente si atterrà a livello tecnico e giuridico a tali principi nella pratica attuazione della propria attività. Nel momento del successivo controllo, si verificherà in via abnorme e paradossale che l'organo che esegue la verifica coincide con quello che ha preventivamente dato le indicazioni tecniche e giuridiche per le dinamiche della situazione che si va a controllare nel contesto dell'azienda. Si crea dunque una disarmonia generale, entro la quale si potrebbe anche generare una dialettica ed interazione sulle esatte modalità di adesione ai principi preventivamente espressi dall'organo di vigilanza e se questi sono stati effettivamente e puntualmente adempiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Uteriore paradosso potremo averlo in un momento ancora successivo, ad esempio in una fase dibattimentale penale ove il titolare dell'azienda potrebbe, dal suo punto di vista in modo logico e quasi legittimo, impostare la propria difesa asserendo che quanto è stato rilevato e denunciato dall'organo di vigilanza era esattamente e puntualmente quello che lo stesso organo di vigilanza in precedenza gli aveva consigliato; una linea da attuare e mettere in essere e che, dunque, poi detta azienda ha, a suo modo, adempiuto. Un contenzioso senza fine, entro il quale il confine tra organi di controllo e soggetti controllati appare indefinito ed indefinibile, con l'organo di controllo che di fatto assume impropriamente la veste preventiva di consulente aziendale su fattispecie che poi dovrà andare a controllare ed eventualmente sanzionare.

A mio modesto avviso, nelle dinamiche dei controlli ambientali, per chiarezza generale e per linearità procedurale, ma anche per certezza dei rispettivi ruoli e funzioni ad ogni fine, ognuno deve fare il proprio lavoro e svolgere il proprio ruolo. Il titolare dell'azienda, deve fare il titolare dell'azienda. L'organo di controllo con funzioni di polizia giudiziaria (ma il discorso vale anche degli organi di controllo con funzione solo amministrativa), deve fare l'organo di controllo. I consulenti aziendali, devono fare i consulenti aziendali. In questa triplice dinamica, ognuno segue le proprie strade che dovrebbero tutte convergere nel principio di legalità e di rispetto delle regole nel comune e generale interesse. Ogni altra commistione mi sembra un pasticcio basato sulle prassi e sulle dinamiche di consuetudine impropria, che rischiano di generare non soltanto confusione di ruoli ma illegalità a catena in senso attivo ed in senso passivo.

Probabilmente tutto questo deriva anche soprattutto da un equivoco di fondo generato dal fatto che in alcuni casi organi tipicamente amministrativi svolgono poi nel contempo anche funzioni di polizia giudiziaria. Questo porta, in capo al soggetto interessato, ad una errata interpretazione del connesso ruolo di polizia giudiziaria; ruolo che spesso non riesce ad essere valutato come assolutamente e nettamente separato dalle attività amministrative. Spesso infatti in tali casi si rilevano situazioni di conflittualità nell'attività dell'operatore pubblico, laddove il confine tra funzione amministrativa e funzione di polizia giudiziaria non è spesso chiaro e non emerge con la dovuta esigenza di netta separazione tra i due momenti procedurali.

Tuttavia, un funzionario della pubblica amministrazione che non presenta anche funzioni di polizia giudiziaria, a mio avviso non può certamente comunque svolgere funzioni di consulenza impropria a favore né di privati né di titolari di aziende. Pensiamo, ad esempio, al tecnico comunale che pur operando in un ambito puramente amministrativo a mio modesto avviso non potrebbe certamente, e paradossalmente, dare pareri e consigli al soggetto che vuole realizzare una casa in un'area, per poi esaminare la pratica che egli stesso ha in qualche

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

modo contribuito a creare. O al funzionario della provincia che non può certamente dare consigli ed indicazioni sui criteri di gestione di rifiuti e connesse procedure ed atti da attuare da parte di un titolare di azienda, per poi dover andare a valutare e decidere in via amministrativa su quella stessa pratica.

Quindi, il problema non si presenta soltanto per coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ma per tutti dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i comuni e le province, ove il pubblico funzionario ritengo non possa, in modo coerente con la sua figura di organo pubblico, svolgere preventivamente né contestualmente una attività di rilascio di pareri o consigli verso i terzi privati che dovranno poi essere di titolari della pratica che esso stesso organo andrà a verificare; perché questo di fatto, e al di là di teorie astratte, si trasforma sempre una specie di consulenza impropria che verrebbe svolto dall'organo pubblico nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni, e quindi al di là di ogni ragionevole principio di buona pubblica amministrazione.

Naturalmente caso diverso è quello in cui ci si rivolge ad un pubblico funzionario, competente per un determinato procedimento, per chiedere delle semplici informazioni su come attivare la procedura in questione (e, quindi, ad esempio, per sapere quali sono i moduli da presentare, se vi sono spese da sostenere, etc.), il rilascio di tali informazioni rientra infatti spesso anche tra i compiti del funzionario stesso; ma una cosa è fornire delle semplici informazioni su una determinata procedura amministrativa che deve essere attivata dal richiedente, altra cosa è, invece, fornire dei pareri o consigli che, invece, è una prassi che esula dai compiti del pubblico funzionario, come sopra abbiamo detto.

Publicato il 12 ottobre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG in materia ambientale e connesse procedure ed altri temi pratici segnaliamo il volume
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
di *Maurizio Santoloci* (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)